

SCADENZE ED ADEMPIMENTI PER LA FORMAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

a cura di Antonino Romano

Via libera agli adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio. L'intervento ripercorre gli aspetti operativi, le scadenze e le soluzioni ritenute più idonee al fine di adempiere agli obblighi imposti dal codice civile e le conseguenti implicazioni fiscali .

Si ricorda che è stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.l. Pertanto, in sede di deposito al Registro Imprese del bilancio, non deve più essere allegato l'elenco dei soci. La disposizione entra in vigore il 30.03.2009; entro tale termine, gli amministratori delle S.r.l. depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro dei soci.

Iter per la formazione del bilancio

Un primo adempimento è costituito dalla redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, secondo schemi obbligatori, quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, ai sensi di quanto esposto al Libro V, sez. IX, del Codice Civile.

E' anche prevista la stesura della relazione sulla gestione (se obbligatoria), da riportare sul libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

La bozza del bilancio e della relazione sulla gestione va comunicata agli organi di controllo almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale ed il soggetto incaricato del controllo contabile, effettuano quindi un controllo del bilancio e della relazione sulla gestione, con successiva redazione della relazione, che va riportata sull'apposito libro.

A questo punto può essere operato il deposito del bilancio presso la sede della società unitamente a:

- .. relazione sulla gestione;
- .. relazione degli organi di controllo;
- .. copie integrali degli ultimi bilanci delle società controllate oppure, in alternativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società incluse nel consolidamento;
- .. prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato il bilancio I soci possono prenderne visione.

Dopodichè può essere convocata l'assemblea dei soci per approvazione bilancio. Vanno distinti gli adempimenti di pubblicità per le società per azioni, rispetto a quelli imposti alle società a responsabilità limitata.

Per le S.p.A. l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, (se previsto nello Statuto) o in almeno un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'assemblea; il termine è aumentato a 30 gg. per le società quotate (D.M. 5.11.1998, n. 437). Tali adempimenti sono derogabili ai sensi dell'art. 2366, c. 3 codice civile, se previsto nello statuto per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, consentendo la convocazione con avviso ai soci mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza della convocazione formale, l'assemblea di S.p.A. è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366 C.C.).

Per le Srl, basta la raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (art. 2479-bis).

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis codice civile).

Di norma, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, l'assemblea va tenuta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini ordinari	Particolari esigenze
.Redazione progetto di bilancio .Redazione relazione sulla gestione (se obbligatoria) .Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo	Comunicazione del bilancio al collegio sindacale entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea	31 marzo	30 maggio (se approvato entro 180 giorni)
.Deposito del bilancio e delle relazioni	Entro 15 giorni precedenti l'assemblea	15 aprile	14 giugno
.Spedizione raccomandata ai soci	Entro 8 giorni precedenti l'adunanza	22 aprile	21 giugno
.Assemblea di approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 aprile	29 giugno

Adempimenti successivi all'approvazione del bilancio

La delibera di approvazione del bilancio e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili che va riportata sul libro dell'assemblee dei soci.

La distribuzione degli (eventuali) utili è regolata dall'art. 27, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La società di capitali opera una ritenuta del 12,50%, a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni non qualificate, non possedute nell'esercizio dell'impresa. Si considerano, non qualificate, le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio non superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir).

Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare precedente (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).

In relazione a partecipazioni qualificate non deve essere operata alcuna ritenuta (c.d. regime della dichiarazione).

La delibera di distribuzione di utili ai soci deve essere poi assoggettata a registrazione (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986), entro 20 giorni dalla delibera stessa (R.M. 22.11.2000, n. 174/E).

Entro 30 gg. dall'approvazione (art. 2435), occorre trasmettere telematicamente il bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:

- ..verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
- ..relazione sulla gestione (se obbligatoria);
- ..relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile;
- ..elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Tale ultima prescrizione è imposta per le società per azioni, e per le società a responsabilità limitata. Per queste tipologie societarie, l'elenco deve essere corredato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Ed infatti, come osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato nella circolare 21.08.1993, n. 1943, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere inviato (ma confermato).

Una importante novità riguarda le società a responsabilità limitata. L'art. 16, c. 12-octies D.L. 185/2008 ha abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.l., con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis C.C.

Pertanto, in sede di deposito al Registro Imprese del bilancio non deve più essere allegato l'elenco dei soci.

La disposizione entra in vigore il 30.03.2009; entro tale termine, gli amministratori delle S.r.l. depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro dei soci.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini ordinari	Particolari esigenze
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica)	Entro 30 giorni dall'approvazione	30 maggio	29 luglio (se approvato entro 180 giorni)
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica	Entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30 settembre	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	30 dicembre	

Decisione dei soci assunta mediante consultazione scritta

Secondo quanto previsto dall'art. 2479 codice civile, nella S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

Nel Registro delle imprese, come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci della Società, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.

In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve infatti segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Non è equivalente alla produzione del cd. “Verbale della decisione” la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale.

Quest’ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all’Ufficio del Registro delle Imprese. Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Nel caso la società sia posseduta da un unico socio è sufficiente allegare la copia della sua decisione.

Antonino Romano
23 Marzo 2009

ALLEGATO

Fac-simile di verbalizzazione della Consultazione scritta dei Soci.

Società
Sede legale in
Capitale sociale euro
Codice fiscale

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI (oppure: Verbale di ricorso alla Consultazione Scritta)

Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al 31.12.2008 e destinazione del risultato d’esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

libera (oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l’annotazione “visto ed approvato” o “visto e non approvato” o “visto ed astenuto”).

Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al 31.12.2008, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e proposta di destinazione dell’utile di euro

www.commercialistatelematico.com

....., di cui euro alla riserva legale ed euro ad una riserva straordinaria, risultano approvati in data 15.04.2009 con voto favorevole dei soci rappresentanti l'85% del capitale sociale.

Soci consenzienti:

- Sig., titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- Sig., titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;

- Società, titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Soci contrari o astenuti:

- Sig., titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: l'Amministratore Unico)
(.....)